


Deliberazione n.16 del 31/03/2021 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 – Variazione

L'anno 2021 il giorno 31 del mese di marzo in seguito a convocazione, previa osservanza di quanto previsto dal provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 30 marzo 2021, P.G. 157622, si è riunito, in modalità telematica mediante videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa ERMELINDA DAMIANO assume la Presidenza dalla sede del Palazzo Municipale di Mestre Ca' Collalto in collegamento telematico da remoto come attestato dai log della registrazione della seduta in atti.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale dott. FRANCESCO VERGINE presente presso la sede di Ca' Collalto dalla quale la Presidente effettua il collegamento telematico.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

| Pres. | Ass. | | Pres. | Ass. | | Pres. | Ass. | |
|-------|------|---------------------|-------|------|-------------------------|-----------|----------|----------------------|
| X | | Baglioni Alessandro | | X | Gavagnin Enrico | X | | Sambo Monica |
| X | | Baretta Pier Paolo | X | | Gervasutti Nicola | X | | Scarpa Alessandro |
| X | | Bazzaro Alex | X | | Giusto Giovanni | X | | Senno Matteo |
| X | | Bettin Gianfranco | X | | Martini Giovanni Andrea | X | | Tagliapietra Paolo |
| | X | Brugnaro Luigi | X | | Muresu Emmanuele | X | | Ticozzi Paolo |
| X | | Brunello Riccardo | X | | Onisto Deborah | X | | Tonon Cecilia |
| X | | Canton Maika | X | | Pea Giorgia | X | | Visentin Chiara |
| X | | Casarin Barbara | X | | Peruzzo Meggetto Silvia | X | | Visman Sara |
| X | | D'Anna Paolino | X | | Reato Aldo | X | | Zanatta Emanuela |
| X | | Damiano Ermelinda | X | | Rogliani Francesca | | X | Zecchi Stefano |
| X | | De Rossi Alessio | X | | Romor Paolo | X | | Zingarlini Francesco |
| X | | Fantuzzo Alberto | X | | Rosteghin Emanuele | Pres. | Ass. | |
| X | | Gasparinetti Marco | X | | Saccà Giuseppe | 34 | 3 | |

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli n. 21 : Bazzaro Alex, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, Zingarlini Francesco

Contrari n. 13 : Baglioni Alessandro, Baretta Pier Paolo, Bettin Gianfranco, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Martini Giovanni Andrea, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Visman Sara, Zanatta Emanuela

Astenuti n. 0 :

Non Votanti n. 0 :

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:

Favorevoli n. 25: Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Martini Giovanni Andrea, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, Visman Sara, Zingarlini Francesco

Contrari n. 1: Gasparinetti Marco

Astenuti n. 8: Baglioni Alessandro, Baretta Pier Paolo, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Zanatta Emanuela

Non Votanti n. 0

Oggetto: Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 – Variazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio;

Premesso che:

- con deliberazione n° 96 del 18/12/2020, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023;
- con deliberazione n. 18 del 26/01/2021 la Giunta Comunale ha approvato il prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dal quale emerge un risultato di amministrazione presunto così rappresentato:

| | |
|---|-----------------------|
| Totale parte accantonata | 212.184.349,64 |
| Parte vincolata | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 38.107.266,31 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 100.987.288,97 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 737.661,68 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 42.064.710,43 |
| Totale parte vincolata | 181.896.927,39 |
| TOTALE | 394.081.277,03 |
| Totale destinata agli investimenti | 1.651.691,44 |
| Totale parte non vincolata | 12.175.807,76 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 407.908.776,23 |

Richiamato l'art. 188, comma 1-bis, del D. Lgs. 267/2000 che dispone che l'eventuale disavanzo presunto accertato ai sensi dell'art. 186 del medesimo D. Lgs. 267/2000 è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo;

Richiamato l'art. 1, comma 897 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019) che dispone che l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,

si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione;

Dato atto che, per il Comune di Venezia tale quota, calcolata con i dati del preconsuntivo 2020 risultanti dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione e successivamente aggiornato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 26/01/2021, è così determinata:

| | |
|---|------------------|
| Risultato di amministrazione presunto lettera A) | 407.908.776,23 |
| Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità presunto 2020 | - 169.155.984,31 |
| Fondo anticipazione liquidità | - 10.212.549,40 |
| Avanzo di amministrazione applicabile al bilancio di previsione | 228.540.242,52 |

Dato atto che:

- l'art. 175, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 dispone che Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;
- l'art. 193, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dispone che gli enti locali sono tenuti a rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

Considerato che:

- gli eventi intervenuti nel corso della gestione, dopo l'approvazione del bilancio di previsione comportano la necessità di apportare delle variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa corrente, il cui dettaglio è riportato nell' **allegato 1 - Tabella A**, dando atto, in particolare, dell'iscrizione in spesa di specifico stanziamento per il potenziamento del personale tecnico nelle more delle procedure per l'acquisizione dei contributi ai sensi dell'art. 1, commi 69/70 della L. 178/2020 (potenziamento degli uffici per far fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
- per alcuni servizi vi è la necessità di adeguare le poste di bilancio mediante una diversa allocazione di alcuni stanziamenti di entrata e spesa corrente, le cui voci sono dettagliate nell' **allegato 1 - Tabella B**;
- nel corso dell'esercizio si sono realizzate delle variazioni d'entrata a specifica

destinazione, a cui corrispondono delle modificazioni di pari importo della spesa, il cui dettaglio è illustrato nell' **allegato 1 - Tabella C**;

- è necessario applicare al bilancio di previsione 2021-2023 alcune quote di avanzo di amministrazione vincolato il cui dettaglio è illustrato nell' **allegato 1 – Tabelle C e D**;
- per quanto riguarda gli interventi iscritti nel Piano degli Investimenti, delle Opere Pubbliche e degli Interventi di manutenzione, si ritiene opportuno apportare alcune variazioni agli interventi già iscritti a bilancio a seguito di una diversa allocazione della spesa o alla modifica della fonte di finanziamento degli stessi e provvedere all'iscrizione di nuove entrate e spese in conto capitale, oltre che nuove spese finanziate con avanzo di amministrazione vincolato, come dettagliato nell'**allegato 1 – tabella D**;
- si rende necessario adeguare le previsioni di cassa di alcuni capitoli di entrata e spesa per renderle coerenti con le variazioni contenute nella presente deliberazione, come dettagliato nell'**allegato 2**;

Visto il prospetto allegato al presente provvedimento in cui sono riepilogate tutte le variazioni apportate al bilancio, sopra richiamate (**allegato 2**);

Preso atto che l'avanzo applicato con la presente variazione, sommato a quello già applicato in sede di bilancio di previsione 2021-2023 risulta inferiore alla quota di euro 228.540.242,52 sopra indicata;

Rilevato che nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/2020, le intestazioni delle tabelle della Sezione Operativa 2021-2023, da pag. 90 a pag. 123, riportano, per errore materiale, le annualità 2020, 2021, 2022 e pertanto è necessario correggerle sostituendole rispettivamente con le annualità 2021, 2022, 2023;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 03.02.2010 ad oggetto "Convenzione gestione piscina-palestra di via Pennello – interventi di adeguamento e messa a norma 1^ e 2^ stralcio. Rilascio garanzia fideiussoria." ed in particolare il relativo allegato con la quale è stata approvata la convenzione da sottoscrivere con la società A.S.D. Polisportiva Terraglio (ora Polisportiva Terraglio SRL Società Sportiva Dilettantistica);

Richiamato in particolare l'art. 10 "Tariffa conduttore" che prevede un rimborso da parte del Comune di Venezia di una quota parte dei costi dell'energia elettrica e del gas secondo percentuali definite nel relativo allegato "A2" (oggi al 50%);

Ritenuto, anche per uniformità con le altre gestioni, modificare i termini del rapporto, prevedendo che le relative utenze siano intestate al Comune con rimborso da parte della società Polisportiva Terraglio SRL Società Sportiva Dilettantistica;

Ritenuto quindi di modificare l'art. 10 nel seguente testo: "Per quanto riguarda il blocco sportivo piscina-palestra il Conduttore, al fine di contemperare da un lato la necessità di contenere gli elevati costi dell'impianto, dall'altro l'esigenza di una conduzione della struttura oculata e senza sprechi, verserà al Comune di Venezia, a seguito del passaggio delle utenze in capo a quest'ultimo, un canone d'uso denominato "tariffa conduttore", comprendente la quota parte di competenza dell'energia elettrica, del gas naturale e del consumo dell'acqua, in due rate semestrali: entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le percentuali

a carico già individuate dall'allegato "A2". Per quanto riguarda il blocco ampliamenti i costi relativi ai consumi sono totalmente a carico del Conducente."

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Dirigente del Settore Sport alla sottoscrizione della modifica della convenzione sopra descritta;

Richiamato il Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di Concessione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 4 marzo 2021;

Ritenuto necessario integrare il predetto Regolamento con una norma che definisca le occupazioni di spazi ed aree pubbliche con impianti radiobase per servizi di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione, anche al fine di garantire l'invarianza del gettito ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge 160/2019;

Ritenuto, pertanto, di inserire nel testo del regolamento il seguente nuovo articolo:

"Art. 22 bis Occupazioni con impianti radiobase per servizi di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.

- 1. Ogni occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 3 , comma 1, lettera a), effettuata con impianti radiobase per servizi di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione, anche se già esistente e disciplinata in base a precedenti accordi/convenzioni o concessioni, è soggetta a concessione rilasciata dal competente ufficio comunale ai sensi del presente articolo.***
- 2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:***
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;***
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni***
 - c) l'installazione dell'infrastruttura in modalità co-sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;***
- 3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:***
 - a) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;***
 - b) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il comune lo richieda.***
- 4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato forfettariamente con una tariffa per:***
 - a) l'installazione dell'impianto singolo di cui al punto a) del comma 2,***
 - b) l'installazione di impianti in co-siting di cui al punto b) del comma 2,***
 - c) l'installazione di impianti in co-sharing di cui al punto c) del comma 2.***
- 5. Il canone è commisurato in relazione alla superficie convenzionale di 30***

mq. e la relativa tariffa è approvata con deliberazione di Giunta Comunale.

- 6. Per le superfici che superano i 30 mq si applicano una tariffa al mq. quadro per ogni mq. di occupazione eccedente i 30 mq., stabilita con deliberazione di Giunta Comunale .*
- 7. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea .*
- 8. Si applicano a queste tipologie di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità; il canone determinato ai sensi del presente articolo viene introitato dal settore competente al rilascio della concessione."*

Richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 23 giugno 2014 e successive integrazioni;

Ritenuto necessario, al fine di adeguare il predetto Regolamento alle previsioni normative relative all'introduzione del domicilio digitale ai sensi dell'art. 37 del DL n. 76/2020, modificare nel seguente modo il testo del Regolamento:

- **modificare il titolo dell'articolo 6 da "Determinazione delle tariffe della TARI" a "Determinazione delle tariffe della TARI e invio degli avvisi di pagamento";**
- **inserire all'art. 6 i seguenti nuovi commi 6 e 7:**
 - 6. Gli avvisi di pagamento relativi alle utenze non domestiche obbligate per legge a dotarsi di un domicilio digitale, vengono trasmessi mediante tale strumento di comunicazione. A dette utenze, l'Amministrazione Comunale per il tramite del Gestore della TARI provvede a fornire anche le credenziali per l'accesso allo sportello ON-LINE. L'accesso a detto sportello è finalizzato alla verifica della singola posizione di ciascun soggetto passivo obbligato al versamento della tassa.*
 - 7. L'Amministrazione Comunale per il tramite del Gestore della TARI provvede ad inserire nello sportello ON-LINE gli importi dovuti da ciascuna utenza non domestica. Tale inserimento equivale alla notifica ai soggetti passivi dell'importo della TARI dovuto."*
- **all'art. 12, comma 6, sostituire le parole "termine del 30 giugno dell'anno successivo al" con "60° giorno dal";**
- **all'art. 12, comma 9, inserire dopo la lettera e) la seguente nuova lettera f):**
 - f) il domicilio digitale per le utenze non domestiche obbligate per legge a dotarsi di tale strumento di comunicazione, con l'obbligo di comunicare ogni sua eventuale successiva variazione.*

Richiamato il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 16 dicembre 2020;

Ritenuto necessario, al fine parificare le strutture ubicate in isole con principale vocazione ricettiva, di modificare nel seguente modo il testo del Regolamento:

- **all'art. 5, comma 4, lett. a) sostituire le parole "dell'isola di San Servolo" con le parole "delle isole di San Servolo, San Clemente, Sacca Sessola e La Certosa"**

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore Sport e visti i pareri tecnico amministrativo e contabile espressi dal Direttore dell'Area Economia e Finanza;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri delle Municipalità competenti espressi ai sensi dell'art. 23 dello Statuto comunale e dell'art. 6 del Regolamento delle Municipalità (vedi allegati);

Visto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/00 (vedi allegato);

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 rappresentate nei prospetti allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante **(allegati 1 e 2)**;
2. di dare atto che la presente deliberazione costituisce aggiornamento del DUP 2021-2023, in particolare per quanto attiene ai contenuti riguardanti il Programma Triennale 2021-2023, l'Elenco Annuale dei lavori 2020 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2021-2022;
3. di dare mandato, per quanto espresso in premessa, agli uffici competenti di sostituire nelle intestazioni delle tabelle della Sezione Operativa 2021-2023 del DUP 2021-2023, da pag. 90 a pag. 123, le annualità indicate in 2020, 2021, 2022 rispettivamente con le annualità corrette 2021, 2022, 2023;
4. di modificare l'art. 10 della convenzione allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 03.02.2010, prevedendo che "Per quanto riguarda il blocco sportivo piscina-palestra il Conducente, al fine di contemperare da un lato la necessità di contenere gli elevati costi dell'impianto, dall'altro l'esigenza di una conduzione della struttura oculata e senza sprechi, verserà al Comune di Venezia, a seguito del passaggio delle utenze in capo a quest'ultimo, un canone d'uso denominato "tariffa conducente", comprendente la quota parte di competenza dell'energia elettrica, del gas

naturale e del consumo dell'acqua, in due rate semestrali: entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le percentuali a carico già individuate dall'allegato "A2". Per quanto riguarda il blocco ampliamenti i costi relativi ai consumi sono totalmente a carico del Condatore";

5. di autorizzare il Dirigente del Settore Sport alla sottoscrizione della modifica della convenzione di cui al punto precedente;
6. **di integrare il Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di Concessione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 4 marzo 2021 inserendo il seguente articolo:**

“Art. 22 bis Occupazioni con impianti radiobase per servizi di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.

1. ***Ogni occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 3 , comma 1, lettera a), effettuata con impianti radiobase per servizi di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione, anche se già esistente e disciplinata in base a precedenti accordi/convenzioni o concessioni, è soggetta a concessione rilasciata dal competente ufficio comunale ai sensi del presente articolo.***
2. ***Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:***
 - a) ***l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;***
 - b) ***l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni***
 - c) ***l'installazione dell'infrastruttura in modalità co-sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;***
3. ***La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:***
 - a) ***in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;***
 - b) ***è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il comune lo richieda.***
4. ***Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato forfettariamente con una tariffa per:***
 - a) ***l'installazione dell'impianto singolo di cui al punto a) del comma 2,***
 - b) ***l'installazione di impianti in co-siting di cui al punto b) del comma 2,***
 - c) ***l'installazione di impianti in co-sharing di cui al punto c) del comma 2.***
5. ***Il canone è commisurato in relazione alla superficie convenzionale di 30 mq. e la relativa tariffa è approvata con deliberazione di Giunta Comunale.***
6. ***Per le superfici che superano i 30 mq si applicano una tariffa al mq. quadro per ogni mq. di occupazione eccedente i 30 mq., stabilita con deliberazione di Giunta Comunale .***

- 7. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.**
- 8. Si applicano a queste tipologie di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità; il canone determinato ai sensi del presente articolo viene introitato dal settore competente al rilascio della concessione.**
- 7. di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23 giugno 2014 e sommi nel seguente modo:**
- modificare il titolo dell'articolo 6 da *“Determinazione delle tariffe della TARI”* a *“Determinazione delle tariffe della TARI e invio degli avvisi di pagamento”*;
 - inserire all'art. 6 i seguenti nuovi commi 6 e 7:
 - 6. Gli avvisi di pagamento relativi alle utenze non domestiche obbligate per legge a dotarsi di un domicilio digitale, vengono trasmessi mediante tale strumento di comunicazione. A dette utenze, l'Amministrazione Comunale per il tramite del Gestore della TARI provvede a fornire anche le credenziali per l'accesso allo sportello ON-LINE. L'accesso a detto sportello è finalizzato alla verifica della singola posizione di ciascun soggetto passivo obbligato al versamento della tassa.**
 - 7. L'Amministrazione Comunale per il tramite del Gestore della TARI provvede ad inserire nello sportello ON-LINE gli importi dovuti da ciascuna utenza non domestica. Tale inserimento equivale alla notifica ai soggetti passivi dell'importo della TARI dovuto.”;**
 - all'art. 12, comma 6, sostituire le parole *“termine del 30 giugno dell'anno successivo al”* con *“60° giorno dal”*;
 - all'art. 12, comma 9, inserire dopo la lettera e) la seguente nuova lettera f):
 - f) il domicilio digitale per le utenze non domestiche obbligate per legge a dotarsi di tale strumento di comunicazione, con l'obbligo di comunicare ogni sua eventuale successiva variazione.**
- 8. di modificare il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 16 dicembre 2020 nel seguente modo:**
- **all'art. 5, comma 4, lett. a) sostituire le parole *“dell'isola di San Servolo”* con le parole *“delle isole di San Servolo, San Clemente, Sacca Sessola e La Certosa”***

ALLEGATI

- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:
B51EACF0AF4ECBCB9D765269E45E1C195A88B24EF099F19E11082EFB25E5F001)
- **PARERE TECNICO** (impronta:
8FCEF51C3ACA8C74C9619A0C3A8D5AAF29834FC2BB51B00923EB80E3358C908D)
- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE** (impronta:
7AE53EA4DB97169BCA147564AAC6DBDA668F3C06A25A459FE96CBE0232752D81)
- **parere municipalità Mestre** (impronta:
C35F9131EF1E7A79A12C4DF2E2CDBC91D991AA2A217278929026ECDB8A41893B)
- **parere Municipalità Favaro** (impronta:
795DB86EA1197E44FC67A412715E0458AB64631361CC772DAB74E9FC2E15D1F8)
- **parere Municipalità Maghera** (impronta:
A9CCEBF11F7B22450218F3C6746EBE85782CA6113CD7EAEE794F8F2E8EA6BB0D)
- **parere Municipalità Lido** (impronta:
273C59362ACD1F0871EA87B32B7BB9A6522D898BF677C9D2964F4F6B0286AC9A)
- **parere Revisori Conti** (impronta:
7EC89DCE14D2950F40AF4D7FE3DE7D44585A2096F28319103474C1548C903D9C)
- **parere Municipalità Venezia** (impronta:
1058583830FFD660DA96586EB65AB9549C2D1B439AA27A8EBDBCA18B1685961F)
- **parere Municipalità Chirignago** (impronta:
526664E28298CA75AE0D14B31A620204B7BC618B7FC5B28C994BFF94EC7CA09F)
- **Emendamenti presentati** (impronta:
9348C5B49394A4140CBFC81D01EBA397EE4A673023492788EBC953553CEA01F)
- **Pareri tecnici e contabile emendamenti** (impronta:
AC0BB656E47A36E069DBD7972C6B63CAE817F09B648211A565E98917D2525040)
- **Pareri Collegio revisori emendamenti** (impronta:
D3B9D894F4B7E98F4FD00929230365E6580957EE4E0C55D4B4E1BE92E11945FB)
- **allegato 1** (impronta:
4AF01EF39AFA3435D02ABCFE431DA7AB8FF350A8A725F82DE3BBA06A5EAAE8F)
- **allegato 2** (impronta:
825C86F446063DCC507B4160B1DB49276AB2D75060467BFC91CC7C4829EB1742)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1018 del 15/02/2021)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vice Segretario Generale
FRANCESCO VERGINE

Il Presidente
ERMELINDA DAMIANO